

telefono  
fax  
e-mail

Via Dogana 16  
091 814 40 02/03  
091 814 44 46  
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica

Funzionario  
incaricato

**Ufficio del medico cantonale  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

Direzione sanitaria e amministrativa di:  
- Ospedali EOC  
- Clinica psichiatrica cantonale  
- Cliniche private  
- Case per anziani  
- Istituti per invalidi

Bellinzona  
8 aprile 2019



Ns. riferimento

Vs. riferimento

## Direttive controlli sanitari

Gentili signore, egregi signori,

vi trasmetto in allegato la nuova edizione delle *“Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti”*. Sono ormai passati più di 18 anni dalla versione precedente e un aggiornamento era oltremodo necessario a tutela della salute dei pazienti e dei dipendenti.

Di seguito desidero fare alcune precisazioni e attirare la vostra attenzione su alcuni punti.

### 1. Quali strutture sanitarie sottostanno alle presenti direttive

Le direttive si rivolgono a tutte le strutture che accolgono in regime stazionario pazienti parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto. A questa definizione rispondono – lista non esaustiva - gli ospedali acuti e di riabilitazione, le cliniche acute e di riabilitazione, le case per anziani, gli istituti e strutture per invalidi.

Sono pertanto escluse le strutture ambulatoriali per le quali saranno prossimamente emanate specifiche direttive. Beninteso, sebbene le presenti direttive non si applichino, anche queste strutture sono tenute a mettere in atto tutte le misure previste da leggi e direttive a tutela dei propri dipendenti e dei propri assistiti (p.es. rispetto dell'Ordinanza sulla protezione della maternità, Ordinanza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, Direttiva sull'utilizzo delle mascherine durante l'epidemia influenzale, ecc.).

### 2. Visita obbligatoria per il lavoro notturno

Secondo l'art. 45 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) la visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i lavoratori che svolgono un lavoro notturno, composto in gran parte di attività difficili o che sono esposti a situazioni difficili e pericolose; sono considerate tali le attività che impongono sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale (lett. c); la visita medica e la consulenza devono avvenire prima dell'inizio dell'attività lavorativa notturna e successivamente si svolgono ogni due anni (cpv. 2). La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha comunicato che le attività svolte di notte dal personale sanitario sono da considerare come difficili o pericolose in quanto adempiono le condizioni dell'art. 45 cpv. 1 lett. c OLL1 e pertanto coloro che le svolgono devono obbligatoriamente beneficiare delle misure previste dall'art. 17c della Legge sul lavoro (visita

medica e consulenza periodiche). Tale obbligo in ambito sanitario è stato peraltro recentemente ribadito dal Tribunale cantonale amministrativo.

### 3. Protezione della maternità

Le presenti direttive si limitano a richiamare il rispetto dell'Ordinanza sulla protezione della maternità. Giova qui però precisare che in base a tale Ordinanza, i datori di lavoro sono tenuti a proteggere le lavoratrici incinte o che allattano e i nascituri o i figli contro i pericoli sul posto di lavoro. Le mansioni affidate alle lavoratrici incinte e le condizioni di lavoro in cui operano non devono mettere in pericolo la loro salute o quella del nascituro. Conformemente all'art. 63 dell'OLL1, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi per la madre o il bambino devono fare effettuare una valutazione dei rischi da parte di un esperto competente. La donna incinta può continuare a lavorare nello stesso posto di lavoro se dalla valutazione del rischio risulta che le misure di protezione sono sufficientemente efficaci. Se, nonostante le misure di protezione, le attività svolte restano pericolose, il datore di lavoro è tenuto a offrire alle lavoratrici incinte o allattanti un'attività dello stesso livello, ma che non comporti pericoli.

Al seguente link potete trovare documenti utili sul tema come la guida per i datori di lavoro sulla maternità in azienda (che precisa per esempio quali sono i lavori pericolosi e gravosi) oppure la lista di controllo per la protezione della maternità sul posto del lavoro e altri ancora: <https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/Schwangere-und-Stillende.html>.

### 4. Calendario vaccinale svizzero e Manuale della tubercolosi

Per quanto concerne le vaccinazioni raccomandate e i controlli necessari per la tubercolosi, le presenti direttive si rifanno a quanto previsto dall'Ufficio federale di sanità pubblica e dalla Lega polmonare svizzera. I documenti consultati sono i più recenti attualmente a disposizione (Calendario vaccinale 2019 e Manuale della tubercolosi 2019). Come precisato nelle direttive, eventuali aggiornamenti di questi documenti di riferimento diventano subito effettivi e per chiarezza i cambiamenti rilevanti saranno aggiornati nelle direttive pubblicate sul sito dell'Ufficio del medico cantonale. In caso di dubbio sull'interpretazione di eventuali futuri cambiamenti nei documenti di riferimento, non esitate a contattare il nostro ufficio.

Su richiesta di alcune strutture, alleghiamo alle presenti direttive un esempio di dichiarazione di rinuncia per il personale che rifiuta la vaccinazione contro l'epatite B.

### 5. La cartella sanitaria del lavoratore

La cartella sanitaria del lavoratore va conservata oltre gli usuali 10 anni e fino a 40 anni dopo un'esposizione a microrganismi che causano infezioni latenti o che possono manifestarsi dopo un lungo arco di tempo (tubercolosi, epatiti, prioni, HIV, ecc.). La cartella sanitaria del lavoratore deve essere conservata in azienda e protetta da accessi non autorizzati. Nel caso in cui il medico del personale sia al contempo medico curante del lavoratore, è importante tenere le due cartelle – quella del lavoratore e quella del proprio paziente – come distinte e separate (l'una presso l'azienda e l'altra presso il proprio studio medico).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi auguro buon lavoro.

Cordiali saluti.

Il Medico cantonale  
G. Merlani

*Menzionati*